

Deliberazione n. 12/2021/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 17 febbraio 2021

Comune di Carpi(MO)

**Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
anni 2017-2018-2019**

(art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Viste la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernenti gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di

ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che il Comune di Carpi risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 27 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dal Comune di Carpi ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 19 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Comune di Carpi ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 30 dicembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Comune di Carpi ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 17 febbraio 2021;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quelli predisposti dagli enti locali della Provincia di Modena¹.

Nella citata deliberazione, la Sezione ha rilevato che dal piano di razionalizzazione del Comune di Carpi risultavano sei partecipazioni dirette al 31 marzo 2015 e che, per una di esse (la partecipazione in Banca popolare Etica), era stata proposta la dismissione. L'Ente, inoltre, aveva programmato un vasto

¹ Nel paragrafo 4.4. della relazione si è specificamente dato conto delle verifiche svolte sui piani di razionalizzazione adottati dagli enti locali dell'ambito provinciale di Modena.

processo di razionalizzazione da sviluppare con riguardo alle società controllate e collegate del Gruppo Aimag s.p.a. e aveva presentato misure dettagliate di contenimento dei costi con riguardo alla soc. ForModena s.c.r.l.

2. In sede di controllo da parte di questa Sezione sulle relazioni riguardanti i risultati dei piani operativi di razionalizzazione, presentate dagli enti ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, il Comune di Carpi non è stato oggetto di specifico esame.

3. E' intervenuta, successivamente, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), esaminata dalla Sezione nella deliberazione n. 148/2018/VSGO. Alla data del 23 settembre 2016, il Comune di Carpi risultava avere cinque partecipazioni dirette e sedici partecipazioni indirette (tramite Aimag s.p.a.). In merito alle considerazioni della Sezione sulle determinazioni adottate, si rinvia alla citata deliberazione, nonché all'esame della singola società.

FATTO E DIRITTO

1. L' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016², implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle

² Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano. Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate³.

2. Il Comune di Carpi ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 adottati dal Consiglio comunale il 20 dicembre 2018 e il 27 dicembre 2019, previo parere espresso dell'Organo di revisione.

³ Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

3. Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dal Comune di Carpi al 31 dicembre 2019, risulta che quest'ultimo era titolare delle seguenti partecipazioni dirette: società "*in house*" Lepida s.p.a.(0,0014 per cento); società "a controllo pubblico" Aimag s.p.a. (20,47 per cento), Formodena (12,50 per cento) e Amo s.p.a (9,61 per cento); società "a partecipazione pubblica" Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in forma abbreviata "Seta s.p.a." 2,36 per cento).

4. Inoltre, tramite Aimag s.p.a., risultava detenere le seguenti partecipazioni indirette: AeB Energie s.r.l. (60,00 per cento); Agrisolar Engineering s.r.l. (61,32 per cento); As Retigas s.r.l. (78,38 per cento); Ca.Re. s.r.l. (51 per cento); Entar s.r.l. (40,00 per cento); Hera s.p.a. (0,03 per cento); Sherden Gas Bacino 24 s.r.l. (1,00 per cento); Siam s.r.l. (52,50 per cento) incorporata in Aimag s.p.a. in data 20 novembre 2019; Sinergas s.p.a. (88, 37 per cento); Sinergas Impianti s.r.l. (98 per cento); Tred Carpi s.r.l. (4,00 per cento).

5 Ulteriori partecipazioni indirette deteneva tramite Sinergas s.p.a.: Enne Energia s.r.l. (100 per cento); Coimepa Servizi s.r.l. (20,00 per cento); Uni.Co.G.E. s.r.l. (9,75 per cento); Banca Centro Emilia (0,01 per cento).

6. Non più detenute risultano le seguenti partecipazioni indirette: Acanto s.p.a. (ceduta in data 23 aprile 2019); Hemina s.p.a. (ceduta in data 24 luglio 2019); Centro Nuoto s.c.r.l. in liquidazione (cancellata dal Registro delle Imprese il 16 gennaio 2020); La Mirandola s.p.a in liquidazione (cancellata dal Registro delle Imprese il 27 dicembre 2019); So.Sel s.p.a. (alienazione della partecipazione avvenuta in data 29 aprile 2020); Energy Trade s.p.a. (alienazione della partecipazione conclusa in data 2 ottobre 2020).

7. La Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

8. Lepida s.p.a.

8.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi società *in house* Lepida s.c.p.a., in quanto produce "beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente" e richiama in proposito l'art. 4, comma 1, lett. *a*) e *d*) del tusp.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella deliberazione 21 luglio 2020, n. 63/2020/PARI, § 12.3.2.10, per gli aspetti concernenti l'operazione di fusione per incorporazione di Lepida s.p.a. con Cup 2000, perfezionatasi con decorrenza 1° gennaio 2019 e contestuale trasformazione in s.c.p.a.

Nelle note del provvedimento 2018, l'Ente riferisce sui risparmi e vantaggi attesi dall'operazione di razionalizzazione e, segnatamente: "i) Maggiore efficienza nei processi amministrativi e integrazione di funzioni, con conseguenti risparmi; ii)

La possibilità di poter operare in esenzione iva con conseguente vantaggio netto per i soci clienti; iii) La realizzazione di maggiori economie di scala con la ottimizzazione dei costi dei servizi grazie alla standardizzazione di processi e procedure per aumentare la qualità dell'offerta e il bilanciamento flessibile tra risorse di personale interne ed esterne; iv) L'introduzione di una contabilità separata per singolo servizio, il quale avrà un costo basato sulla copertura dei costi esterni diretti, del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato, degli eventuali ammortamenti, oltre a una quota dei costi generali e del costo del personale amministrativo (o comunque non direttamente allocato al singolo servizio) e con tale contabilità analitica sarà pertanto (eventualmente) possibile effettuare il conguaglio consortile (positivo o negativo) in quota parte percentuale rispetto alle azioni di finanziamento o cofinanziamento; v) La semplificazione della governance degli indirizzi strategici da parte dell'insieme dei soci assicura che i loro obiettivi strategici trovino una risposta unitaria nella loro sostenibilità economica e temporale attraverso il governo e l'integrazione di azioni tra comparti diversi ad esempio tra connettività, formazione e benessere dei cittadini; vi) La possibilità di agire quale integratore di servizi digitali infrastrutturali e applicativi con un beneficio diretto per soci e beneficiari dei servizi dei soci valorizzando in ambito territoriale il proprio posizionamento chiave quale fornitore di connettività e accesso a banda ultra larga".

8.2 In relazione allo statuto societario, aggiornato alla data del 21 giugno 2019, si osserva quanto segue:

- l'art. 4.6, in merito al controllo pubblico congiunto, prevede che "I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il 'Comitato permanente di indirizzo e coordinamento', istituito e disciplinato dalla 'convenzione quadro' da essi stipulata, in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo";
- l'art. 3.3 statuisce quanto prescritto per le società in *house*, dall'art. 16, commi 3 e 3-*bis*, del Tusp⁴.

⁴ Art. 16, commi 3 e 3-bis del d.lgs 175/2016: "gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici"; "La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

8.3 L'istituzione del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico, è stata motivata in ragione della "numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare" (cfr. estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018).

8.4 Al riguardo, considerate le peculiari caratteristiche della società, la motivazione appare congrua.

8.5 Il consiglio di amministrazione della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 marzo 2019, dandone atto nella relazione sul governo societario 2018.

In particolare, sono stati individuati due strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: l' "analisi di indici e margini di bilancio" e l' "analisi prospettica attraverso indicatori". In adempimento al citato programma di valutazione del rischio aziendale è stata effettuata l'attività di monitoraggio e di verifica alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l'organo amministrativo a escludere un rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

9. Aimag s.p.a.

9.1 La società, "a controllo pubblico" e partecipata al 20,47 per cento, all'esito della revisione periodica viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione.

9.2. La Sezione nella deliberazione n. 148/2018/VSGO aveva rilevato la "non adeguata motivazione del disposto mantenimento della quota in Aimag" precisando che "ogni partecipazione pubblica in società operanti in settori riguardanti la gestione di servizi di interesse generale (art. 2, co.1 lett. h), non esime l'Ente dalla necessità di motivare circa la rispondenza ad un bisogno della comunità locale di riferimento che non possa essere soddisfatto se non a seguito di un intervento diretto del Comune. Infatti un Comune, salvo eccezioni, non può intervenire in settori nei quali il mercato può efficientemente operare (cfr. deliberazione n. 201/2017/PAR della Sezione di controllo per la Lombardia). Di tale società, peraltro, il Comune di Carpi in sede di piano di razionalizzazione aveva dichiarato come fosse stato iniziato un percorso di riposizionamento strategico, in una prospettiva di integrazione di tale società

con altre operanti nel settore dei servizi pubblici locali multiutility, ma dell'esito di tale percorso non c'è traccia nel piano in analisi".

9.3 Nei provvedimenti 2018 e 2019, in nota, l'Ente riferisce che "La partecipazione nella società AIMAG S.p.A., esercente servizi di interesse economico generale a rete ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del Testo unico, è motivata dalla possibilità dell'Ente controllante, o meglio degli Enti congiuntamente controllanti la società tramite il c.d. Patto di Sindacato (rinnovato in data 30.03.2019 per consentire il controllo pubblico congiunto), di influire in merito alle condizioni di espletamento dei servizi suddetti e alle scelte strategiche rispetto agli stessi, indirizzando così l'azione della società verso il conseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci. La partecipazione in AIMAG, e lo strumento del Patto di Sindacato per l'esercizio del controllo congiunto dei Comuni del territorio servito, risulta coerente con la scelta della forma di gestione tramite società mista (c.d. partenariato pubblico-privato istituzionalizzato), nella quale il ruolo del o dei soci pubblici è quello del controllo e del presidio della qualità e dell'efficienza del servizio. In tal senso, si ritiene fondamentale il presidio dei servizi gestiti direttamente da AIMAG, che costituiscono il core business della società, in quanto servizi privi di mercato (cosiddetti monopoli naturali), rispetto ai quali le attività svolte direttamente dalla società in ambito di teleriscaldamento, cogenerazione e produzione biogas rappresentano esclusivamente servizi di completamento. Peraltro, in relazione a questi ultimi, il Comune di Carpi si è attivato al fine di attenzionare Aimag in merito alla limitazione dei predetti quali puri servizi strumentali rispetto al core business in quanto, in assenza di tale connotazione, non sarebbero gestibili da una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 4 del TUSP".

9.4 In relazione allo statuto, pubblicato sul sito istituzionale della società, si osserva che quest'ultimo non risulta aggiornato alle disposizioni del tusp e segnatamente:

- l'art 23, nel prevedere che "la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri", si pone in contrasto con l'art. 11, comma 2, del tusp, il quale stabilisce che "l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico";
- è prevista (art. 13, comma 1, lett. b) e art. 29, comma 4) la possibilità della nomina di un vice-presidente del consiglio di amministrazione senza, tuttavia, precisare "che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,

senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", come prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. b) del tusp;

- non è prescritta l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore ovvero l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, come stabilito dall'art. 11, comma 9, lett. a) del tusp;

- non è disposto "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali" (art. 11, comma 9, lett. c) del tusp).

9.5 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati in data 13 luglio 2020; in data 5 agosto 2020 risulta pervenuta a questa Sezione la delibera relativa alla nomina dell'organo collegiale. Detta delibera, che ripropone motivazioni analoghe al precedente atto con cui era stato rinnovato il consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci il 29 giugno 2017, inviato alla Sezione in data 12 luglio 2017, non contiene una motivazione puntuale circa la scelta effettuata con riguardo alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi", come prescritto dal medesimo art. 11, comma 3, del tusp; fa, invece, riferimento, genericamente, alla "complessità organizzativa di Aimag, sia con riguardo alle caratteristiche multi-business che alle dimensioni e articolazioni del Gruppo societario, tenuto conto degli obblighi previsti dal DPR 251/2012 sulle quote di genere e della necessità di dare adeguata rappresentatività ai diversi ambiti territoriali dei soci Aimag s.p.a."

9.6 Il Comune di Carpi dichiara di non ravvisare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e precisa, nei provvedimenti 2018-2019, che "l'Amministrazione ha fissato per il Gruppo Aimag, dopo un percorso di confronto tra Comune e azienda e con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/06/2018, con oggetto 'Spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Carpi ai sensi dell'art. 19 comma 5 D. Lgs. 175/2016 - Obiettivi anno 2018-2019 - Approvazione Direttiva', sono stati individuati obiettivi specifici di razionalizzazione delle spese del gruppo Aimag nei seguenti ambiti: · Riduzione degli organi amministrativi e di controllo · Consulenze legali· Gestione sedi · Costi del personale". Nel provvedimento 2020 il Comune precisa che "Con riferimento agli obiettivi previsti nella direttiva sopra menzionata, Aimag ha provveduto a rendicontare: - Circa le azioni intraprese ed

i risultati conseguiti nell'anno 2018, con nota acquisita agli atti del protocollo del Comune di Carpi al n. 16287 del 19/03/2019; - Circa le azioni intraprese ed i risultati conseguiti nell'anno 2019, con nota acquisita agli atti del protocollo del Comune di Carpi al n. 45646 del 22/08/2020".

9.7 L'Ente locale riferisce nel provvedimento 2018 che la società "a seguito dell'introduzione del Testo Unico Partecipate 175/16 ha provveduto ad aggiornare il proprio regolamento in materia di reclutamento e selezione del personale nel mese di novembre 2017. Tale regolamento, difatti, disciplina in maniera puntuale il processo di selezione dei dipendenti, dall'avvio del processo di selezione, alla ricerca effettiva del candidato, alla fase di preselezione, a quella di valutazione fino all'assunzione e alle successive comunicazioni da effettuarsi. In questo contesto si precisa che in ognuna delle fasi del processo di ricerca e selezione del personale è assicurata, da parte del personale dipendente e dai consulenti eventualmente impiegati, l'assenza di qualsivoglia discriminazione. Con tale regolamento viene data attuazione all'art.19 del D.lgs 175/16 il quale prevede che le società a controllo pubblico adottino dei criteri e delle modalità di selezione del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35 co.3 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165.". Il Comune precisa che la società ha ulteriormente aggiornato detto regolamento nel mese di dicembre 2018, a seguito del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 ("Decreto Dignità").

9.8 Con deliberazione consiliare n. 30 del 12 maggio 2020, è stata prevista la "Partecipazione di Aimag spa alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata della Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa". L'esame della deliberazione, della quale non v'è traccia nel provvedimento di revisione ordinaria 2020, sarà oggetto di successiva e distinta analisi.

9.9 Il consiglio di amministrazione della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 marzo 2019, dandone atto nella relazione sul governo societario 2018.

In particolare, sono stati individuati due strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: l'"analisi di indici e margini di bilancio" e l'"analisi prospettica attraverso indicatori". In adempimento al citato programma di valutazione del rischio aziendale è stata effettuata l'attività di monitoraggio e di verifica con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l'organo amministrativo a escludere un rischio di crisi aziendale. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario,

puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

10. Formodena s.c.r.l.

10.1 La società, a controllo pubblico e della quale attualmente sono soci i comuni di Modena e Carpi e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord), è "costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell'Emilia- Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, postuniversitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate". In ordine a tali tipologie di società, la Sezione ribadisce quanto già evidenziato nella deliberazione n. 58/VSGO/2020 §13.1 e, segnatamente, che la partecipazione "può trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della l.r. n. 12 del 2003, quando l'attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale".

L'Ente prevede il mantenimento della società in esame senza interventi di razionalizzazione, non ritenendo necessario alcun contenimento dei costi di funzionamento. Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte in precedenti deliberazioni (deliberazioni nn. 28 e 58/VSGO/2020) in ordine all'esigenza di una specifica motivazione al riguardo. Nel provvedimento 2019, il Comune riferisce che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, essendo scaduto il mandato del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti "l'assemblea ordinaria in data 29.04.2019 ha nominato, per un triennio, un solo Sindaco in luogo del Collegio sindacale" conformemente alle indicazioni espresse nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione.

10.2 Il Comune di Carpi dichiara di non avere nessun controllo della società e nelle note del provvedimento 2019 precisa: "si ritiene che la società Formodena s.c.r.l. sia controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1, codice civile, essendo la quota di partecipazione del Comune di Modena pari al 71,25% del capitale sociale".

10.3 In proposito, la Sezione richiama le considerazioni già espresse nella deliberazione n. 106/VSGO/2020 § 4.14.4, in ordine alla configurabilità del controllo pubblico congiunto allorché la natura omogenea degli enti soci – costituiti da enti locali – e, quindi, delle loro esigenze integri di per sé l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, al regime configurato dal tusp. L'Ente, pertanto, assumerà le più opportune iniziative in merito.

10.4 La società è amministrata da un amministratore unico nominato in data 1° luglio 2020. In precedenza, a seguito di decisione dei soci assunta dall'assemblea in data 26 luglio 2017, con delibera trasmessa alla Sezione, l'organo amministrativo era collegiale (cinque membri). L'Ente nel provvedimento 2019 ha precisato che "il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è avvenuto in data 26 luglio 2017 e che solo successivamente Università di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Comune di Pavullo nel Frignano e Comune di Vignola [...] hanno manifestato ciascuna la propria volontà di recesso. Alla scadenza del mandato triennale del C.d.A., pertanto, verrà valutato se mantenerne la composizione collegiale sulla base della permanenza o meno dei presupposti motivazionali sopra riportati".

11 Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico (Amo) s.p.a.

11.1 Di tale società, partecipata al 9,61 per cento, il Comune ha previsto il mantenimento senza interventi. Nelle note del provvedimento 2020, l'Ente locale precisa che "La società è controllata dal Comune di Modena che detiene il 45% delle azioni di AMo e che esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c. In ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, e ai sensi del disposto di cui all'art. 147-quater, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la 'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche', la 'tutela e promozione della concorrenza e del mercato' e la 'razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica', ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022. I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate del Comune di Modena (delibera consiglio comunale n. 41 del 24/9/2020)".

11.2 L'Ente dichiara di non avere nessun controllo sulla società in esame.

In ordine alla configurabilità del controllo pubblico congiunto, anche nel caso di specie, come già nel caso della società Formodena, la Sezione richiama le considerazioni espresse nella citata deliberazione n. 106/VSGO/2020 § 4.14.4.

11.3 Nelle note del provvedimento 2019, l'Ente riferisce in ordine all'esito della ricognizione quanto segue: "La partecipazione del Comune di Carpi alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa: 1. ogni valutazione in ordine alla stretta indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP (essendo già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate); 2. la possibilità di procedere alle analisi richieste dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in AMO S.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione (anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società). In relazione all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 si rileva che: la società svolge le funzioni di cui all'art. 4 comma 2 del TUSP, la società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; il fatturato medio conseguito è superiore a € 500.000,00; non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio".

11.4 La Sezione rileva l'esigenza che il Comune assuma le opportune iniziative finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, nel rispetto del disposto all'art. 20, comma 2, lett. f), coordinandosi con gli altri soci pubblici allo scopo di valorizzare pienamente la totale partecipazione pubblica in essere.

11.5 La società è attualmente amministrata da un amministratore unico, nominato in data 15 aprile 2019.

11.6 La società ha predisposto e pubblicato la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2, del tusp nella quale si prevede l'individuazione di una soglia di allarme al ricorrere di determinate condizioni individuate nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. La valutazione degli indicatori per gli anni 2017, 2018 e 2019 porta l'Amministratore unico a ritenere che non emergono elementi di rischio. La relazione motiva, inoltre, sulla mancata adozione degli ulteriori strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp.

12. Seta s.p.a.

12.1 La società, della quale il Comune detiene il 2,36 per cento, è mantenuta senza interventi e l'attività viene qualificata come strettamente necessaria per il

perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse generale. La maggioranza del capitale sociale è detenuta da enti locali e ad essi si affianca Herm s.r.l., di cui sono soci TPER S.p.A. e Nuova Mobilità Soc. Cons. a r.l., oltre a TPER s.p.a. stessa come socio diretto e Azienda consorziale Trasporti (ACT). La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

12.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

12.3 In ordine alla sussistenza del controllo pubblico, l'Ente dichiara: "La società, a capitale pubblico di maggioranza a norma dell'art. 1.2 del relativo statuto, non è qualificabile come «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie, singolarmente intese, esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c. SETA inoltre non è qualificabile quale società 'a controllo pubblico congiunto', né in virtù di un patto parasociale fra i soci pubblici (i quali non possiederebbero comunque la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in seno all'assemblea ordinaria) né tantomeno sulla base della mera convergenza dei voti. Il socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria risulta essere TPER s.p.a., che possiede complessivamente il 47,328% del capitale della società (sia in via diretta che per il tramite di HERM s.r.l.) e che risulta essere il partner industriale di riferimento, ovvero il soggetto che contribuisce maggiormente all'elaborazione dei piani industriali e che quindi, unitamente alla percentuale di capitale sociale che possiede, ben può ritenersi il socio che può (quantomeno in astratto) esercitare un'influenza dominante in seno all'assemblea".

L'insussistenza del controllo pubblico deriverebbe, secondo quanto sostenuto dall'Ente, dalla mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche pressoché totalitarie.

In ordine alla configurabilità del controllo pubblico anche nel caso di specie la Sezione rinvia alle ampie considerazioni già espresse nella già citata deliberazione n. 106/VSGO/2020 § 4.14.4, e invita l'Ente ad assumere le necessarie iniziative presso gli altri soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e delle società partecipanti.

13. AeB Energie s.r.l.

13.1 La società, partecipata indirettamente, è soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Aimag s.p.a. (quota detenuta da Aimag 60 per

cento) e gestisce il servizio di illuminazione pubblica nei territori di riferimento dei soci. L'Ente precisa che l'affidamento del servizio è avvenuto tramite gara.

13.2 Nel 2019 la società ha riportato un risultato d'esercizio negativo. In proposito, nel provvedimento 2020, il Comune ha precisato che "il bilancio negativo di AeB ENERGIE per il 2019 è dovuto ad un piano industriale che prevede importanti investimenti ai fini dei rinnovi delle concessioni in scadenza, oltre al forte squilibrio che si è registrato tra il costo d'acquisto della materia prima (Energia Elettrica) ed il valore venduto e previsto nei contratti delle vecchie concessioni, valutato ad un regime variabile così come stabilito, trimestralmente, da ARERA. Ciò ha comportato la chiusura del 2019 in perdita, con la previsione che anche l'esercizio 2020 venga chiuso da AeB ENERGIE in negativo".

13.3 La società è amministrata da un amministratore unico, nominato in data 23 aprile 2020 (conformemente all'art. 17 dello statuto).

Il Comune di Carpi fa presente di aver fissato con proprio provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata.

13.4 La società ha istituito nel proprio sito internet la sezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza informativa, la quale, tuttavia, risulta non completamente aggiornata.

14 Agrisolar Engineering s.r.l.

14.1 La società, che ha per oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al settore del fotovoltaico è soggetta alla direzione e coordinamento di Aimag s.p.a., che vi partecipa al 51 per cento. Il Comune dichiara che la partecipazione nella società in esame "è riconducibile ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4 del tusp e l'attività svolta dalla società è espressamente consentita dal comma 2, punto 7) dell'art. 4 del tusp. La stessa, inoltre, nell'ambito della filiera di gruppo, svolge attività di interesse generale di cui all'art. 4 secondo comma lett. a) del tusp". Nel provvedimento 2019 precisa: "La società negli ultimi tre anni ha registrato sempre un utile, con fatturati al di sopra dei 500.000 euro, ed è solida dal punto di vista finanziario ed industriale. Difatti la società rispetta tutti i covenant imposti dal soggetto finanziatore relativamente al mutuo che grava su Agrisolar stessa. I Bilanci sono tutti in utile e con la fine del pagamento del mutuo nel 2022 si prevede la distribuzione dei dividendi [...]. Si ritiene l'alienazione una scelta non proficua, in quanto la produzione di una maggiore redditività è attesa con la fine del pagamento del mutuo nel 2022. Agrisolar inoltre è stata indicata nel piano di sviluppo territoriale del Gruppo AIMAG per il 2019-2022 come piattaforma di sviluppo di

nuove iniziative sul tema dell'energia rinnovabile, in linea con la nuova SEN (strategia energetica nazionale) del MISE e il nuovo decreto incentivi sulle energie rinnovabili. Una eventuale alienazione comporterebbe pertanto il rischio di una svalutazione del patrimonio del Gruppo AIMAG, in termini economici, di sviluppo industriale e di Know How. Come già indicato nel piano di razionalizzazione 2018, Aimag ha comunicato che era stata presa in considerazione un'eventuale fusione della società Agrisolar con altra società del Gruppo Aimag, tuttavia si è dovuta considerare la posizione del socio privato all'interno della compagine societaria, il quale aveva già espresso in maniera informale la propria contrarietà a qualsiasi forma di fusione in altra società, non essendo disponibile a diluire la sua quota in una società così patrimonializzata e focalizzata su altri business come Sinergas Impianti, con il contestuale rischio di perdere quindi l'apporto industriale del medesimo socio privato, il quale si è dimostrato disponibile invece a compiere nuovi investimenti per sviluppare la società. Nel mese di novembre 2019 Agri-solar ha acquistato un nuovo impianto fotovoltaico nel Comune di Carpi attraverso la compravendita di ramo d'azienda. Altre operazioni simili si prevedono nei prossimi anni in aderenza al piano industriale del Gruppo AIMAG per consentire ad Agrisolar di raggiungere già nel 2020 un fatturato superiore al milione di euro".

14.2 Il Comune riferisce che, in data 23 settembre 2019, Aimag "ha aumentato la propria quota di partecipazione arrivando a detenere il 61,32% del capitale sociale di AGRI-SOLAR ENGINEERING (pre-aumento deteneva il 51% del capitale sociale), a seguito di aumento di capitale sociale riservato ai soli Soci". Inoltre, nel provvedimento 2020, evidenzia che "In relazione al limite relativo al fatturato medio nel triennio precedente di cui all'art. 20, c. 2, lett. d), TUSP, non superiore a un milione di euro, Aimag ha specificato che "il consuntivo 2020, nonostante le difficoltà di investimento legate all'emergenza epidemiologica, fornirà evidenza del miglioramento del trend dei ricavi, che al 31/12 dovrebbero essere molto vicini a un milione di euro. Gli importanti investimenti previsti per i prossimi anni consentiranno il raggiungimento della soglia di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. 175/2016'. Date le specificazioni fornite da Aimag Spa, sarà cura del Comune di Carpi procedere ad un attento vaglio del bilancio 2020 della società e dell'andamento della gestione aziendale 2021, al fine di definire eventuali misure di razionalizzazione nel piano da approvarsi entro il 31/12/2021".

14.3 La società è amministrata da un amministratore unico, nominato in data 16 aprile 2018, e rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b), non avendo dipendenti.

14.4 Dai provvedimenti di revisione ordinaria esaminati, la società non risulta avere un organo di controllo, pur essendo questo previsto nello statuto.

Al riguardo si rileva che l'obbligo di previsione statutaria stabilito nell'art. 3, comma 2, del tusp, deve tradursi nella concreta istituzione dell'organo, stante la natura pubblica della società.

14.5 Non risulta che la società abbia istituito nel proprio sito internet la sezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza informativa.

15. As Retigas s.r.l.

15.1 La società, che gestisce il servizio di distribuzione del gas, è soggetta alla direzione di Aimag s.p.a. (quota di Aimag s.p.a. 78,38 per cento).

Lo statuto della società risulta aggiornato alle previsioni del tusp con riguardo alla nomina dell'organo amministrativo (artt. 16 e 16 bis dello statuto).

Detto organo è attualmente composto da tre membri nominati in data 18 dicembre 2018; in data 8 gennaio 2019 risulta trasmessa alla Sezione la delibera motivata di nomina.

La società ha predisposto e pubblicato la relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2019 nella quale si riferisce che il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016" approvato dal Consiglio di amministrazione in data 11 giugno 2018.

Il risultato degli "indicatori 2019" ha fatto emergere due anomalie:

a) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra fonti consolidate (patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine) e attivo immobilizzato inferiore a 0,8 presenta delle anomalie "per le quali sono in corso di realizzazione le azioni correttive contenute all'interno di un documento denominato "Budget 2019 e Piano Triennale 2019 -2021", approvato dall'Assemblea dei soci ed i cui effetti porteranno la situazione finanziaria della società in equilibrio";

b) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, inferiore a 1 presenta anomalie "per le quali sono in corso di realizzazione le azioni correttive contenute all'interno di un documento denominato "Budget 2019 e Piano Triennale 2019 - 2021", approvato

dall'Assemblea dei soci ed i cui effetti porteranno la situazione finanziaria della società in equilibrio".

Nella relazione il Consiglio di amministrazione riferisce che "tenuto conto di quanto segnalato [...] e, più segnatamente, del lungo percorso, ampiamente condiviso con i Soci, per individuare i provvedimenti necessari al fine di prevenire una crisi aziendale, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, il Consiglio d'amministrazione ha provveduto alla concreta attuazione dell'Accordo trilaterale già approvato dagli organi deliberativi delle Parti e pure debitamente sottoscritto dai relativi rappresentanti, un idoneo piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14, comma 4 D.Lgs. 175/2016, che ricalca sostanzialmente tutte le assunzioni attualmente inserite nel Piano Triennale 2019-2021". La relazione motiva, inoltre, sulla mancata adozione degli ulteriori strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp.

16. Ca.Re. s.r.l.

16.1 La società, partecipata tramite Aimag s.p.a. (quota 51,00 per cento) all'esito della ricognizione 2019, viene mantenuta con misure di razionalizzazione che consistono nella riduzione del numero di amministratori da cinque a tre "in quanto la società per dimensione e fatturato non necessita di un Cda così numeroso, stante anche la presenza di soli due soci. In ogni caso si ritiene di mantenere un Consiglio di Amministrazione anziché un Amministratore Unico per la presenza rilevante di un socio privato che detiene il 49% del capitale sociale e che richiede una rappresentazione nell'organo amministrativo". Tuttavia, attualmente gli amministratori in carica risultano cinque, nominati in data 24 aprile 2020.

In proposito, il Collegio osserva che la società avrebbe dovuto fin dal rinnovo dell'organo amministrativo, avvenuto nel mese di maggio 2020, procedere alla riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; si rileva, comunque, una carente motivazione, non essendo sufficiente il mero riferimento alla presenza di un socio privato, per la conferma di un organo collegiale (sebbene di tre membri anziché di cinque) "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa", come previsto dal menzionato art. 11, comma 3, del tusp. Si rammenta, inoltre, che la delibera di nomina del consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico dev'essere trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, tusp.

Nelle note del provvedimento 2020, il Comune riferisce che "Nel piano di razionalizzazione 2019 era stata prevista una riduzione del Cda da 5 a 3 membri come misura di contenimento dei costi di funzionamento. In relazione a tale

azione, Aimag ha comunicato che risulta al momento impossibile una riduzione del Consiglio di Amministrazione di Ca.Re, tra l'altro rinnovato di recente sempre in composizione collegiale di 5 membri, in quanto lo Statuto di Ca.Re prevede che la decisione di nomina dei consiglieri di amministrazione avvenga con una maggioranza di 2/3 e pertanto con il consenso del socio privato. Tale maggioranza è prevista anche per le modifiche statutarie, pertanto non è stato possibile ottenere il consenso a tale modifica dal socio privato e si è provveduto a nominare un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti".

16.2 Nel provvedimento 2019, l'Ente precisa che: "CA.RE. SRL svolge attività di selezione e trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata domestica e dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive ed è soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di AIMAG spa. Tali attività debbono ritenersi assolutamente complementari e sinergiche tra loro e rispetto all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Queste attività possono ricondursi nell'ambito della potestà autorganizzativa aziendale, riconoscibile ad Aimag s.p.a., e ritenersi conformi alla normativa riguardante la tutela della concorrenza e del mercato (art. 3 e ss. L. n. 287/1990), posto che Aimag s.p.a. svolge il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani per i Comuni soci a seguito dell'espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato con gara a duplice oggetto (affidamento del servizio con gara), pertanto, risulta esente dai vincoli predisposti dal legislatore nei confronti delle imprese pubbliche che agiscono in regime di monopolio, ossia in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale. Per quanto riguarda le finalità perseguite dai comuni soci occorre considerare che l'attività di CA.RE si inserisce pienamente nel modello di ECONOMIA CIRCOLARE (raccolta differenziata- recupero materia-riuso) di cui alla Direttiva Europea 2008/98/CE e alla Legge Regionale E.R. n.16 del 05.10.2015. Nell'ambito della filiera della gestione dei servizi ambientali del gruppo AIMAG l'attività di recupero di CA.RE risulta strettamente complementare e viene attratta nell'ambito di un servizio di interesse generale quale il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La partecipazione (indiretta) in CA.RE srl, nell'ambito della filiera di gruppo, è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4 del TUSP, sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 4 del TUSP".

16.3 Al riguardo si ritiene che la situazione rappresentata e l'impossibilità di allineare le previsioni statutarie alle disposizioni del tusp, e segnatamente a quelle che concernono la composizione del consiglio di amministrazione,

contrastino con la natura di società a controllo pubblico. Conseguentemente l'Ente assumerà le iniziative per i necessari adeguamenti.

16.4 Non risulta che la società abbia istituito nel proprio sito internet la sezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza informativa.

17 Entar s.r.l.

17.1 La società, partecipata da Aimag s.p.a. (40,00 per cento) e dai comuni di Zocca, Guiglia, Montese, Fanano e Castel d'Aiano, viene mantenuta senza interventi. In proposito, nel silenzio dei piani di revisione ordinaria del Comune di Carpi, dal provvedimento di revisione ordinaria 2019 del Comune di Guiglia si evince che "La società alla data del 23/09/2017 era una controllata dal Comune di Guiglia: in virtù di patti parasociali vigenti a tale data, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale era richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividevano il controllo. In data 26/07/2017, con delibera del Consiglio Comunale numero 17, è stata disposta la revoca del patto parasociale tra i soci pubblici di Entar s.r.l. e la modifica del patto parasociale tra i soci pubblici e il socio privato di Entar s.r.l. La revoca e la modifica di cui sopra sono state perfezionate con atto pubblico in data 31/07/2017. Ne consegue che, a partire dal 01/08/2017, non essendo sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza delle quote per qualificare una società come a controllo pubblico (Cfr parere del CdS n. 594/2014), la partecipazione nella società Coimepa Servizi srl non è più da considerarsi quale partecipazione di controllo".

In proposito, tenuto conto della natura prevalentemente pubblica del capitale, la società può ritenersi tuttora a controllo pubblico. Al riguardo la Sezione richiama le considerazioni già espresse nella deliberazione n. 106/VSGO/2020 § 4.14.4. e si invita l'Ente ad adottare ogni iniziativa utile per ripristinare anche formalmente la situazione di controllo in capo alla società.

17.2 Attualmente risulta in carica un consiglio di amministrazione composto da tre membri. Si rammenta, in proposito, che per le società a controllo pubblico l'art. 11, comma 3, del tusp prevede l'invio della delibera alla Sezione regionale di controllo. L'art. 17 dello statuto prevede che "L'Amministrazione della società è affidata, a scelta dell'Assemblea, ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri compreso il Presidente. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali non può essere superiore a due". Tale disposizione deve essere interpretata e applicata in conformità all'art. 11, commi 2 e 3, che prevede che

l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

17.3 Nel provvedimento 2019, l'Ente riferisce: "ENTAR SRL svolge il servizio di trasporto e distribuzione del gas, per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza nei territori dell'Appennino Modenese e Bolognese dei Comuni di Guiglia, Zocca, Castel D'Aiano, Montese e Fanano i quali sono anch'essi soci della società. La partecipazione di AIMAG in ENTAR (già denominata COIMEPA) fu acquisita mediante gara ad evidenza pubblica bandita nel 2007 per la ricerca di un partner industriale mediante la cessione di quote da parte dei suddetti comuni. La fornitura di questi servizi da parte del Gruppo Aimag in territori diversi da quelli dei soci, permette il conseguimento di economie di scala con conseguente beneficio anche per i soci di AIMAG spa. La partecipazione (indiretta) in ENTAR, nell'ambito della filiera del Gruppo AIMAG, è riconducibile ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4 del TUSP. L'attività della società risulta inoltre espressamente consentita dall'art. 4 comma 9 bis) del TUSP, trattandosi di un servizio di interesse generale a rete affidato tramite gara".

18 Sherden Gas Bacino 24 s.r.l.

18.1 La partecipazione indiretta (quota detenuta da Aimag 1,00 per cento) viene mantenuta senza interventi. Nel provvedimento 2019, il Comune di Carpi precisa quanto segue: "Aimag, unitamente a COSEAM di Modena e AMSC di Gallarate ha partecipato in ATI alla gara in project financing per la metanizzazione del bacino di Villacidro in Sardegna, risultando aggiudicataria della gara. Come previsto dal bando e dalla normativa per l'esecuzione del contratto è previsto che l'ATI si costituisca in società di progetto. Sherden Gas bacino 24 è la società di progetto che ha per obiettivo la metanizzazione del bacino di Villacidro. Aimag si è disimpegnata dall'operazione già nel 2010, tuttavia, tenuto conto del bando di gara, è stato necessario mantenere una presenza di Aimag, seppure minima, nella società di progetto al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara dell'ATI. In particolare, avendo Aimag all'interno dell'ATI un ruolo di mandataria, la sua presenza, ancorché minima, all'interno di Sherden Gas Bacino 24 deve essere mantenuta per il periodo strettamente necessario. L'attività della società è riconducibile ai servizi di interesse generale a rete affidati tramite gara di cui all'art. 4 comma 9 bis) del TUSP. In ogni caso, l'interesse dei Comuni soci di

AIMAG spa al mantenimento della partecipazione nell'attuale misura minima è strettamente connesso, anche dal punto di vista temporale, al soddisfacimento degli obblighi previsti nel bando di gara al fine di non incorrere in grave responsabilità contrattuale”.

18.2 La Sezione rileva il mancato rispetto del parametro di cui all’art. 20, co. 2 lett. b) (assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

18.3 La società non ha approvato i bilanci 2018 e 2019 “nonostante anche le sollecitazioni da parte dei Revisori legali della società a marzo 2020”, come risulta dal provvedimento 2020.

19 Siam s.r.l.

19.1 La società è stata oggetto di un’operazione di razionalizzazione consistente nella sua incorporazione nella capogruppo Aimag s.p.a. con decorrenza degli effetti al 1° dicembre 2019.

In proposito, l’Ente nel provvedimento 2019 riferisce che “Come indicato nei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni dei Comuni soci, si è provveduto alla razionalizzazione della partecipazione di SIAM Srl nella Capogruppo AIMAG, attraverso una fusione per incorporazione. La scelta di fonderla in AIMAG invece che nella società controllata Sinergas Impianti è stata dettata dalla volontà di concludere il percorso di razionalizzazione nei tempi previsti dai Comuni Soci. Difatti la fusione in AIMAG ha consentito di applicare la normativa sulle fusioni semplificate prevista dall’art.2505 c.c. ‘incorporazione di società interamente possedute’, oltre al fatto che si è ritenuto di sviluppare diversamente il business di Sinergas Impianti. La società SIAM aveva ottenuto fatturati nell’ultimo triennio 2015-2017 inferiori alla soglia di €. 500.000,00 prevista dalla normativa del Testo Unico Partecipate per la razionalizzazione. La decisione della fusione di SIAM in AIMAG nasce dalla volontà di preservare in ogni caso tutte le competenze e le attività industriali di SIAM attraverso un progetto di forte sviluppo e crescita, funzionale ad una strategia di miglioramento della capacità di investimento. Il progetto di fusione è stato redatto ai sensi della normativa in materia di fusioni semplificate secondo i termini dell’art. 2505 c.c., come già suindicato in quanto AIMAG al momento dell’approvazione del progetto deteneva il 100% del capitale sociale di SIAM, a seguito della cessione da parte dei soci di minoranza del 47,5% delle partecipazioni ad AIMAG avvenuta in data 4 giugno 2019. Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di AIMAG in data 28 giugno 2019 e dal Consiglio di Amministrazione di SIAM in data 18 giugno 2019 e depositato presso le

rispettive sedi sociali in data 2 luglio 2019. In data 5 settembre 2019 l'Assemblea straordinaria di AIMAG ha deliberato la fusione per incorporazione di SIAM Srl in AIMAG, mentre l'assemblea di SIAM ha provveduto ad autorizzare la fusione in data 9 settembre 2019. L'atto pubblico di fusione è stato stipulato in data 20 novembre 2019 [...] con decorrenza degli effetti civilistici al 1 dicembre 2019, data in cui si considera conclusa l'incorporazione di SIAM in AIMAG".

20 Sinergas s.p.a.

20.1 La società, controllata da Aimag s.p.a. (88,37 per cento) e della quale si prevede il mantenimento senza interventi, è attualmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominato in data 11 maggio 2020; non risulta che la relativa delibera motivata di nomina sia stata inviata alla Sezione. Sul punto si rammenta la necessità dell'adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione; la regola dell'amministratore unico può essere derogata, con un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, solo con delibera assembleare, da trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei conti, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

20.2 Nel provvedimento 2019, l'Ente riferisce che "Le attività svolte da Sinergas spa costituiscono attività di interesse generale perseguite e volute dai Comuni soci della controllante AIMAG spa. Inoltre, i positivi risultati economici di Sinergas spa, all'interno del Gruppo AIMAG contribuiscono a migliorare la capacità di accesso al credito della capogruppo AIMAG spa anche al fine della realizzazione degli investimenti necessari nei servizi a rete quali il servizio idrico integrato che necessita di investimenti programmati di ammontare rilevante, i quali per essere finanziati dal sistema bancario richiedono al Gruppo AIMAG il possesso di elevati rating finanziari. La partecipazione (indiretta) in Sinergas spa è riconducibile, per il Comune, ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art 4 del TUSP e l'attività svolta dalla società rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP., tenuto altresì conto che le attività di vendita del gas e dell'energia sono sottoposte alla regolazione delle Autorità indipendenti di cui alla legge 481 del 1995 ed in particolare della Autorità per l'energia elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico".

20.3 Non risulta che la società abbia provveduto ad adeguare le disposizioni statutarie al tusp.

21. Sinergas Impianti s.r.l.

21.1 Società controllata da Aimag s.p.a. (98,00 per cento) che secondo il Comune di Carpi produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a). Se ne prevede il mantenimento senza interventi. La società è amministrata da un amministratore unico, nominato in data 23 aprile 2020.

Nel piano 2019, l'Ente riferisce che "La partecipazione (indiretta) in SINERGAS IMPIANTI srl, nell'ambito della filiera di gruppo, è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4 del TUSP sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 4 del TUSP".

21.2 Lo Statuto non risulta aggiornato alle previsioni del tusp (art. 11, comma 9, lett. a), b), e c) del tusp). Inoltre, l'art. 17 dello statuto, che prevede che la società possa essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto "da tre a cinque membri", deve essere interpretato e applicato nel rispetto dell'art. 11, comma 3, del tusp per il quale i membri possono essere 3 o 5.

21.3 Non risulta che la società abbia istituito nel proprio sito internet la sezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza informativa.

22. So.Sel s.p.a.

22.1 Il Comune riferisce nel provvedimento 2019 che la società, detenuta tramite Aimag s.p.a. (24 per cento), "si occupa di contatori acqua e gas, gestione call center ed attività di sportello, calcolo e fatturazione consumi, stampa bollette, recapito fatture, recupero crediti...".

Si prevede la cessione della partecipazione "in quanto non più essenziale per le attività del Gruppo, difatti tutte le attività compiute da SO.SEL verrebbero in parte internalizzate ovvero ricercate sul mercato da parte del Gruppo AIMAG, con il risultato che sarebbe sempre più difficile minimizzare i costi sfruttando appieno le attività svolte da SO.SEL. Va tenuto in conto, inoltre, che anche altri due soci hanno compiuto ragionamenti analoghi ed hanno già provveduto alla cessione della partecipazione in funzione dell'impossibilità di sfruttare in maniera diretta e piena l'attività svolta da SO.SEL, al fine di ridurre i costi di gestione di tali attività. Si ritiene pertanto necessario procedere ad una dismissione per ridurre i costi di funzionamento ex art.20 co.2 lett. f) TUSP massimizzando il valore della partecipazione avendo deciso di cedere le partecipazioni unitamente agli altri due soci, anche se con momenti temporali differiti per il relativo passaggio autorizzativo di AIMAG con la presente revisione ordinaria".

22.2 Nel provvedimento 2020 l'Ente riferisce in ordine allo stato della procedura come segue: "In data 29.04.2020 [...] è avvenuta la cessione del 24% delle quote di partecipazione detenute da AIMAG in SOSEL a favore di L.I.R.C.A. Srl (c.f. 00263220360), già socio di SOSEL. AIMAG ha incassato per la propria partecipazione subito la somma di €.240.000,00 mentre incasserà nel 2021 una parte variabile per una cifra massima che può arrivare a 180.000 euro ulteriori. A garanzia del pagamento della parte variabile AIMAG ha ricevuto da L.I.R.C.A. una fideiussione a prima richiesta rilasciata da BPER BANCA SpA".

23 Tred Carpi s.r.l.

23.1 La partecipazione è detenuta tramite Aimag s.p.a. (4 per cento). Nel provvedimento 2019, l'Ente riferisce che "A decorrere dal 30/08/2018 Aimag detiene il 4% del capitale sociale, a seguito della cessione a titolo oneroso del restante 47% della partecipazione in precedenza detenuta. La partecipazione di minoranza detenuta ha la finalità di tutelare il territorio e il personale che lavora in TRED per almeno 3 anni dalla cessione. Sono previste infatti delle clausole put e call che permetteranno ad AIMAG di cedere il restante 4% e alla nuova società controllante di TRED di chiedere l'acquisto della partecipazione non prima del 31 agosto 2021 e non oltre il 31 agosto 2022. L'operazione di cessione è nata in considerazione del fatto che il mercato dei RAEE risulta essere ormai gestito da pochi grandi operatori, in cui è molto difficile competere ed essendo ormai un'attività marginale per il 'core business' del Gruppo. Le azioni di razionalizzazione, in termini di alienazione a titolo oneroso, coerenti rispetto a quanto sopra riportato, saranno previste nel piano di revisione periodica 2020 - 2021". Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, nominati in data 30 agosto 2018.

23.2 Nel provvedimento 2020 il Comune ne dispone la cessione entro il 31 dicembre 2021 precisando che "AIMAG ha in corso delle trattative con il socio STENA per la cessione della partecipazione del 4% nel corso della prima parte del 2021, anche se le clausole contrattuali concordate tra AIMAG e STENA prevederebbero la cessione del restante 4% non prima del 31 agosto 2021 e non oltre il 31 agosto 2022. In ogni caso la partecipazione verrà ceduta entro il 31.12.2021".

24. Enne Energia s.r.l.

24.1 La partecipazione indiretta, detenuta tramite Sinergas s.p.a. (100 per cento) viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione. La società, costituita nell'anno 2016, ha registrato una perdita nel triennio 2016-2018. Nel piano 2019 il Comune di Carpi precisa che: "La società nonostante abbia

previsto, nel piano industriale 2018-2023 approvato, alcuni anni in perdita vista la recente operatività della società (2017), nel corso del 2019 i report trimestrali societari hanno evidenziato un trend crescente in termini di numero di contratti, volumi e fatturato rispetto al 2018. Anche dal punto di vista economico il risultato (EBIT) misurato in occasione delle singole valutazioni periodiche è sempre stato positivo. Con gli elementi oggi disponibili si prevede, ancorché una stagione mite che non aiuti i volumi di gas venduti, una chiusura positiva del bilancio 2019. Si sottolinea inoltre che il 2019 da previsione si chiuderà con portafoglio contratti attivi pari a 6.100 unità, superiore di circa 2.000 unità rispetto alle previsioni di Budget”.

Risulta in carica un amministratore unico, nominato in data 19 aprile 2018. In proposito, l’Ente nel provvedimento 2019 riferisce “La società è gestita da un amministratore unico che è dipendente della controllante Sinergas SpA che ha la partecipazione totalitaria in Enne Energia. Il compenso fisso dell’Amministratore è pari ad €. 5.000,00 nel 2018, ridotto di €. 10.000,00 rispetto al 2017. Il compenso inoltre viene riversato in Sinergas SpA, in quanto l’Amministratore è dipendente della stessa Sinergas”.

24.2 In ordine allo statuto, la Sezione osserva quanto segue:

- risulta sul piano formale non pienamente adeguato alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del tusp, non essendo specificamente prevista la prioritaria nomina dell’amministratore unico;
- prevede (art. 11) la possibilità della nomina di un vice-presidente del consiglio di amministrazione senza, tuttavia, precisare "che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", come prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. b) del tusp;
- non dispone l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore ovvero l’attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall’assemblea, come stabilito dall’art. 11, comma 9, lett. a) del tusp.

24.3 Nel provvedimento 2020, il Comune evidenzia quanto segue: “La società nonostante abbia previsto, nel piano industriale 2018-2023 approvato, alcuni anni in perdita vista la recente operatività della società (2017), nel 2019 ha chiuso il bilancio positivamente, raddoppiando il fatturato anche grazie ad un portafoglio contratti attivi pari a 6.100 unità, superiore di circa 2.000 unità rispetto alle previsioni di Budget. Il 2020 si prefigura un anno eccezionale causa COVID che ha rallentato gli incassi, vista la crescente morosità, con la possibile

chiusura negativa del bilancio, nonostante questo si prevede un raddoppio del portafoglio clienti da 6.100 unità a circa 10.000 unità, indice che l'attività societaria è in espansione come previsto dal piano industriale".

24.4 La società rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett b), in quanto ha un amministratore e nessun dipendente.

24.5 Non risulta a questa Sezione che la società abbia adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp.

24.6 Non risulta che la società abbia istituito nel proprio sito internet la sezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza informativa.

25 Energy Trade s.p.a.

25.1 Il Comune nel provvedimento 2019 prevede la cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020, e precisando quanto segue: "AIMAG nelle sue funzioni di direzione e coordinamento della controllata SINERGAS SpA ha provveduto ad inviare in data 8 marzo 2019 con prot. n.2032 una lettera con cui invitava SINERGAS a procedere con le azioni necessarie per l'alienazione della partecipazione pari al 32,89% detenuta in ENERGY TRADE SPA. AIMAG nella missiva ricordava l'opportunità di non procedere con la nomina di nuovi rappresentanti di SINERGAS all'interno del Cda e del Collegio Sindacale di ENERGY TRADE, proprio in funzione della decisione di alienare la partecipazione. SINERGAS ha recepito tale indicazione e di fatto non ha nominato suoi componenti né nel Cda né nel Collegio Sindacale. SINERGAS in data 3 aprile 2019 con prot. n. 267 ha inviato una comunicazione via pec ad Energy Trade con cui indicava la volontà di cedere la propria quota azionaria. Energy Trade ha dato riscontro alla comunicazione di SINERGAS in data 11 ottobre 2019 chiedendo un confronto sul percorso da intraprendere e le modalità per la dismissione della quota di partecipazione. Si prevede che la partecipazione possa essere alienata entro il 31.12.2020".

25.2 Nel provvedimento 2020, il Comune riferisce di aver concluso la procedura di alienazione precisando che "In data 15 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando con la richiesta di manifestazioni di interesse con scadenza il 15 giugno 2020. Alla scadenza della presentazione delle Offerte è pervenuta una sola manifestazione d'interesse da parte della Società Canarino Spa. In data 3 agosto 2020 Canarino ha inviato a Sinergas offerta vincolante per l'acquisto del 32,89% del capitale sociale di Energy Trade per una somma pari ad €.470.176,00. A seguito della rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri Soci di Energy Trade, in data 02.10.2020 [...] Sinergas ha effettuato

la cessione della totalità delle quote azionarie detenute in Energy Trade Spa alla società Canarbino SpA (c.f.01317810115) per un corrispettivo pari ad €.470.176,00, già incassati da Sinergas SpA al momento dell'atto di cessione".

26. Coimepa Servizi s.r.l.

26.1 La partecipazione indiretta (quota di Sinergas: 20 per cento; quota di Entar s.r.l.:80 per cento) viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione.

26.2 Tenuto conto della natura prevalentemente pubblica dei soci (si veda, infatti, il precedente § 17.1), la Sezione osserva che la società avrebbe dovuto adeguare lo statuto alle previsioni del tusp (art.11, comma 9, lett. a), b), e c) del tusp). Inoltre, la società è attualmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati in data 8 maggio 2019; non risulta che la delibera motivata di nomina sia stata trasmessa a questa Sezione (art. 11, comma 3, tusp).

26.3 Nel provvedimento 2020, l'Ente precisa che "Il percorso aggregativo con UNI.CO.G.E. S.R.L. non è apparso percorribile, in quanto la volontà dei diversi soggetti pubblici possono estrinsecarsi in maniera del tutto diversa in ragione dei territori e popolazioni che rappresentano (si rammenta che UNI.CO.G.E. S.R.L. svolge attività di vendita di energia e gas nel territorio di alcuni comuni della Provincia di Verona). COIMEPA SERVIZI non è società controllata dal Gruppo AIMAG, non fa parte del Consolidato. Infatti AIMAG come Gruppo (tra AIMAG e SINERGAS) in maniera diretta ed indiretta ne detiene il 49,67%, il controllo è detenuto nei fatti congiuntamente dalla parte pubblica dai Comuni di Zocca, Guiglia, Montese, Fanano, Castel D'Aiano che hanno il 60% di ENTAR S.R.L., la quale ha, a sua volta, l'80% di COIMEPA. Ciò si evince anche dalla governance che prevede 1 amministratore su 3 del Gruppo AIMAG e di nomina tra l'altro di SINERGAS".

La Sezione richiama la deliberazione n. 148/VSGO/2020 nella quale era stato osservato che: "Quanto al mantenimento disposto con riferimento alla società Coimepa Servizi s.r.l. (partecipata indirettamente tramite Aimag, che ha ad oggetto sociale attività simile a quella di Sinergas spa e Uni.Co.Ge srl: vendita gas ed energia elettrica), la Sezione rileva il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, co. 2, lett. g) (necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4). In particolare, non può accogliersi la motivazione esposta dal Comune di Carpi (non si può procedere a fusione perché la partecipazione di Aimag in Coimepa Servizi è di minoranza, mentre la maggioranza è detenuta dai Comuni di Guiglia, Zocca, Montese, Castel D'Aiano e Fanano (tramite Entar srl), stante la già summenzionata definizione di

partecipazione indiretta introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u. (è indiretta 'la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica'. Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche)".

26.4 La Sezione sollecita, dunque, l'Ente affinché assuma tempestivamente le opportune iniziative.

27. Uni.Co.G.E. s.r.l.

27.1 La partecipazione indiretta (quota di Sinergas: 9,75 per cento) viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione. Nel provvedimento 2019, l'Ente riferisce che "La società ha sede nel Comune di San Bonifacio (VR) e svolge attività di vendita di energia e gas nel territorio di alcuni comuni veneti (Lonigo, San Bonifacio, Soave, Cologna Veneta, Colognola ai Colli e Zimella) i quali sono soci di UNI.CO.GE unitamente a Sinergas spa. Questa società di vendita si caratterizza (per volontà dei suddetti comuni) per una politica di prossimità all'utenza mediante la presenza di uno sportello in ognuno dei comuni stessi. Sinergas spa è il partner operativo-industriale della società. L'obiettivo di questi comuni dell'Est Veronese e del partner Sinergas spa mediante la costituzione di UNI.CO.GE è stato quello di puntare sulla crescita dell'offerta di energia da fonti rinnovabili nel territorio di riferimento. La razionalità dell'esercizio da parte del gruppo Aimag di queste attività in territori diversi da quelli dei comuni che detengono il controllo del Gruppo è riconducibile alla massimizzazione del valore economico del Gruppo grazie allo sfruttamento delle sinergie con le attività di Aimag nei settori dell'energia e al conseguimento di economie di scala. La partecipazione (indiretta) in UNI.CO.GE, nell'ambito della filiera di gruppo, è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4 del TUSP, sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 4 del TUSP., tenuto altresì conto che le attività di vendita del gas e dell'energia sono sottoposte alla regolazione delle Autorità indipendenti di cui alla legge 481 del 1995 ed in particolare della Autorità per l'energia elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Il percorso aggregativo con Coimpepa Servizi Srl non è apparso percorribile, in quanto la volontà dei diversi soggetti pubblici possono estrinsecarsi in maniera del tutto diversa in ragione dei territori e popolazioni che rappresentano (si rammenta che Coimpepa svolge attività di vendita di energia e gas nel territorio di alcuni comuni dell'Appennino Modenese e

Bolognese)”. In proposito, la Sezione richiama le considerazioni espresse nel precedente § 26.3.

27.2 La società rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett b), in quanto ha tre amministratori e due dipendenti.

27.3 La Sezione, anche in questo caso, sollecita l'Ente affinché assuma tempestivamente le opportune iniziative.

28 Banca Centro Emilia.

28.1 In merito alla procedura di dismissione della partecipazione, detenuta tramite Sinergas spa (0,01 per cento), l'Ente nel provvedimento 2020 precisa che “In data 21.09.2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e su alcuni giornali a tiratura nazionale un bando per ricevere manifestazioni d'interesse per la cessione della partecipazione detenuta da Sinergas SpA in Banca Centro Emilia pari al 0,01% del capitale sociale. Il Bando è andato deserto, non essendo pervenute manifestazioni d'interesse. Sinergas SpA ha provveduto quindi ad inviare lettera in data 30.10.2018 con richiesta di recesso/cessione della partecipazione pari allo 0,01% del capitale sociale secondo le norme statutarie della Banca. L'Istituto ha dato il suo benestare al recesso di SINERGAS secondo le procedure interne della Banca per le 100 quote azionarie. In data 28 dicembre 2018 SINERGAS ha ceduto 70 delle 100 azioni detenute nella Banca per l'importo di €4.034,80; in riferimento alle 30 azioni residue, detenute da Sinergas Spa, in data 24.12.2019 è avvenuta la totale dismissione di tali azioni con una doppia cessione rispettivamente di n. 25 azioni per un controvalore di euro 1.441,00 e di n. 5 azioni per un controvalore di euro 288,20, entrambi incassati da Sinergas nella data su indicata.”.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 dal Comune di Carpi;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti societari;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Carpi;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021.

Il presidente
(Marco Pieroni)

Il relatore
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del funzionario preposto.

Il funzionario preposto
(Roberto Iovinelli)